

## FAQ NUOVO SCHEMA DI CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA APPROVATO CON D.M. DEL 04 MARZO 2024

### 1. Nei nuovi disciplinari manca il riferimento all'avvalimento, quale disciplina si deve applicare?

Relativamente alla possibilità di inserire l'avvalimento di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023 nel disciplinare di gara, si sottolinea che i contratti d'appalto per i servizi in oggetto sono inquadrabili come contratti misti, con prevalenza di servizi alla persona. In relazione a essi, l'art. 128 del Codice prevede un regime alleggerito (ovvero più snello e meno oneroso di quello ordinario) e richiama espressamente le disposizioni destinate a trovare applicazione nella procedura di evidenza pubblica diretta all'aggiudicazione. Tra di esse non figura l'art. 104. Pertanto, in sede di redazione del nuovo schema di capitolato, d'intesa con ANAC, si è ritenuto opportuno non includere tale istituto negli atti di gara. Sono, tuttavia, previsti altri istituti come il RTI e il subappalto, che può essere utilizzato anche come subappalto qualificante per spendere requisiti di altri operatori (indicati come subappaltatori) in gara.

### 2. Il nuovo articolo 13, con particolare riferimento alla possibilità di aumento della capienza fino a un massimo del 100% dei posti previsti, è applicabile ai centri costituiti da SUA e se sì con che limiti?

L'articolo 13 fa generico riferimento ai centri di cui all'articolo 1 dello Schema di capitolato d'appalto, prevedendo, quindi, l'applicabilità dello stesso anche per i centri di cui all'articolo 1 comma 2 lett. B. Ciò posto, va tuttavia specificato che l'articolo 1 prevede che i centri costituiti da singole unità abitative possano avere capienza massima di 50 posti. Si ritiene quindi che l'articolo 13 possa essere applicato ai centri di cui all'articolo 1 comma 2 lett. B, fino al raggiungimento del limite dei 50 posti, e utilizzando come riferimento la tabella del personale di cui all'allegato A.

### 3. È possibile indire una gara per la gestione della struttura avente ad oggetto un affidamento della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 6 mesi?

L'articolo 14 dello schema di capitolato prevede una durata dell'appalto di 24 mesi, e non può essere oggetto di deroga in forza dell'articolo 12 del d.lgs. 142/2015.

Si riterrebbe quindi preferibile procedere sempre a un affidamento per 24 mesi, e, in caso di necessità, avvalersi del diritto di recesso di cui all'articolo 27 del medesimo schema di capitolato.

**4. In caso di affidamenti per due o più tipologie di strutture di accoglienza, è preferibile indire due distinte procedure di gara o una sola procedura divisa in lotti?**

Per l'affidamento del servizio di accoglienza, ove la stazione appaltante debba procedere contestualmente all'affidamento della gestione di diverse tipologie di centri di accoglienza, si rileva che, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, è incentivata la soluzione che prevede l'indizione di un'unica procedura di gara con divisione in lotti per le diverse categorie di centro di accoglienza.

**5. Per quanto riguarda il costo dei pannolini di euro 0,17 è da intendersi pro-die pro-capite o per singolo pannolino? Inoltre, l'età dei beneficiari per la fornitura dei pannolini è fino a 30 oppure 36 mesi?**

Avendo riguardo alla fornitura di pannolini, il costo di € 0,17 è da intendersi pro-die pro-capite. Inoltre, la fornitura deve essere garantita fino a 36 mesi di età (e, come indicato nelle specifiche tecniche, anche oltre i 36 mesi di età, in base alle esigenze del minore, così come rilevate dall'ente gestore).

**6. Nei nuovi disciplinari non sono presenti indicazioni in merito alla compilazione del DGUE, si può quindi ritenere che tale documento sia facoltativo?**

Avendo riguardo al DGUE, quest'ultimo è tuttora previsto dal disciplinare di gara quale documento da allegare alla domanda di partecipazione. Sul punto, si dovrà richiamare la disciplina dettata dal D.lgs. 36/2023 all'art. 91.

**7. Gli indumenti indicati nella tabella relativa al kit vestiario contenuta nelle specifiche tecniche, sono da intendersi riferiti al kit invernale ed estivo, in via cumulativa, da distribuire in parte nella stagione estiva ed in parte nella stagione invernale, oppure deve essere duplicato nelle quantità per la consegna invernale e la consegna estiva?**

L'elenco del vestiario riportato nella tabella di cui alle specifiche tecniche costituisce un singolo kit e al migrante dovrà essere distribuito un ricambio dello stesso nel passaggio dalla stagione calda alla fredda o viceversa (tenuto conto della congruità dei capi di vestiario rispetto alla stagione medesima). La consegna avviene ad ogni passaggio dalla stagione calda alla fredda, per tutta la durata del soggiorno del migrante all'interno del centro (in quanto, per i centri di accoglienza, il ricambio è previsto per ogni posto con un turnover all'anno).

8. L'indicazione riferita alla presenza quotidiana nei centri di operatori diurni e notturni contenuta nell'articolo 5, va intesa quale espressione generica della presenza quotidiana di personale in ciascun centro di accoglienza, comprensiva anche delle figure specificate nel monte ore settimanale previsto, o la figura degli operatori diurni e notturni è da aggiungersi alle figure professionali per le quali si è previsto uno specifico monte orario settimanale?

Avendo riguardo agli operatori diurni e notturni - che hanno un proprio inquadramento e monte ore settimanale - la presenza di tali figure è da aggiungersi a quella delle figure professionali. Invero, tutte le figure contenute nella tabella del personale devono essere impiegate nelle quantità ivi previste (o, eventualmente, in quantità superiori).

Inoltre, tra gli operatori non può essere annoverato il personale impiegato per l'erogazione del servizio di pulizia e di igiene ambientale. Quest'ultimo dovrà essere garantito dall'ente gestore nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. Solo per i centri di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), alcuni servizi - lett. a) e d) dell'art. 4, co. 1, dello schema di capitolato d'appalto - sono sostituiti con la fornitura di attrezzature e prodotti per l'igiene, le pulizie e la raccolta dei rifiuti ordinari, da effettuarsi a cura dei migranti ospiti.

9. Nell'ambito della turnazione prevista dall'Allegato A, il servizio dell'operatore notturno nei centri collettivi potrà essere espletato in reperibilità con obbligo di residenza nel centro medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 57 del CCNL di settore?

Per quanto riguarda il servizio dell'operatore notturno nei centri collettivi, questo non potrà essere espletato in reperibilità con obbligo di residenza nel centro, ai sensi dell'art. 57 del CCNL di riferimento (come invece previsto per le unità abitative ex art. 1, comma 2, lettera a), del capitolato), ma dovrà essere considerato come lavoro notturno ex art. 54 del CCNL in parola.

10. Qual è la cadenza temporale minima per l'erogazione da parte dell'ente gestore dei corsi di formazione ed aggiornamento rivolti al personale impiegato per i servizi alla persona previsti dall'articolo 5 punto 8 dello schema di capitolato?

Si ritiene che la frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale possa dipendere anche dai profili professionali dei lavoratori impiegati nel centro e dalle novità in materia. Pertanto, la valutazione sulla frequenza degli stessi dovrà essere lasciata in capo all'ente gestore, che è tenuto a programmarla in base alle esigenze effettive. Da ciò discende l'onere della Prefettura di verificare l'idoneità del piano di formazione posto in essere dall'ente gestore, affinché siano perseguiti uniformi standard di accoglienza sul territorio nazionale.

**11. Il corrispettivo riferito al Kit di primo ingresso vestiario è da intendersi in via forfettaria pari all'importo offerto in sede di gara, sulla base di adeguata rendicontazione, ovvero se è da intendersi a titolo di rimborso delle mere spese affrontate per l'acquisto dei singoli capi?**

Il corrispettivo riferito al Kit di primo ingresso è oggetto di separata rendicontazione, che ha come limite massimo l'importo offerto in sede di gara, ma che dovrà comunque essere certificato da idonea documentazione comprovante la spesa.

**12. Nei nuovi disciplinari manca il riferimento alla garanzia per la partecipazione alla procedura, quale disciplina si deve applicare?**

Relativamente alla disciplina della garanzia provvisoria ex art. 106 del D.lgs. 36/2023, si sottolinea che i contratti d'appalto per i servizi in oggetto sono inquadrabili come contratti misti, con prevalenza di servizi alla persona. In relazione a essi, l'art. 128 del Codice prevede un regime alleggerito (ovvero più snello e meno oneroso di quello ordinario) e richiama espressamente le disposizioni destinate a trovare applicazione nella procedura di evidenza pubblica diretta all'aggiudicazione. Tra di esse non figura l'articolo 106. Pertanto, in sede di redazione del nuovo schema di capitolato, d'intesa con ANAC, si è ritenuto opportuno non includere la garanzia provvisoria negli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 12 dello schema di capitolato, resta tuttavia ferma l'applicazione della garanzia definitiva in conformità all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

**13. Errori materiali**

- Nell'articolo 1, punto 2, lettera a), il riferimento all'articolo 2, lettera b), punto 7 è frutto di mero errore materiale: si corregga con punto 6.
- Nelle specifiche tecniche, laddove sia disciplinato il servizio di lavanderia e qualora si faccia riferimento all'articolo 2, lettera b), n. 7, del capitolato, si consideri errore materiale e si corregga con n. 6.
- Nell'articolo 5, comma 2, il riferimento all'articolo 57, comma 2, del D.lgs. 36/2023 è frutto di mero errore materiale: si corregga con comma 1.
- Nell'articolo 22, comma 1, lettera b, il riferimento all'articolo 1, comma 9, è frutto di mero errore materiale: si corregga con comma 8.

#### 14. Come effettuare l'aggiornamento dei costi dell'Allegato B?

A seguito del rinnovo del CCNL relativo al settore delle cooperative sociali, in data 26 gennaio 2024 e della sottoscrizione delle apposite tabelle, recanti il costo del personale, in data 5 marzo 2024 l'aggiornamento dei costi dell'Allegato B al nuovo schema di capitolato dovrà essere effettuato sulla base della tabella trasmessa a tutti gli UTG con circolare n. 21133 del 9 maggio 2024.

#### 15. Quali sono le modalità per adeguare i costi del capitolato all'incremento del valore *pcpd* a seguito del rinnovo del CCNL di categoria?

Le due alternative percorribili al fine di adeguare i costi del capitolato all'incremento del valore pro-capite pro-die, così come quantificato in seguito al rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali e alla sottoscrizione delle apposite tabelle recanti il costo del personale:

1. Si può procedere con la revoca della procedura di gara, per applicare, sin da subito, i nuovi costi pro-capite pro-die.
2. Si può concludere la gara già bandita con gli importi indicati nell'Allegato B del vigente schema di capitolato d'appalto; successivamente, si procederà alla rimodulazione dei corrispettivi in corso di esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 13, comma 2, lett. g), del capitolato d'appalto.

La scelta tra le suddette opzioni è rimessa alla discrezionalità delle singole Prefetture, avendo riguardo alle relative esigenze e al contesto in cui si trovano a operare.